

AUTOCERTIFICAZIONE

La legge n. 127 del 1997 ha reso piu' semplice l'autocertificazione, eliminando l'autentica della firma e di conseguenza il pagamento del bollo.

Oggi basta una semplice dichiarazione, firmata dall'interessato (che viene chiamata dichiarazione sostitutiva di certificazione), per sostituire i normali certificati e dichiarare alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di servizi pubblici una ampia serie di fatti, stati e condizioni. Si puo' ricorrere all'autocertificazione, quando si deve dichiarare uno dei seguenti stati, fatti e qualita':

- la data e il luogo di nascita
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- l'esistenza in vita
- la residenza
- lo stato di famiglia
- lo stato del celibe, coniugato/a, o vedovo/a
- la nascita del figlio/a
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o il discendente (nonno, genitore, figlio, nipote etc.)
- l'iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
- il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti
- il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributario e inerente all'interessato
- lo stato di disoccupazione, la qualita' di pensionamento e la categoria di pensione, la qualita' di studente o di casalinga
- la qualita' di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili
- l'iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo.
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari

- di non aver riportato condanne penali
- di vivere a carico di qualcuno
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

ATTENZIONE! L'autocertificazione:

- va firmata dal cittadino interessato e non e' necessaria l'autentica;
- puo' essere presentata anche da un'altra persona o inviata per posta;
- con l'eliminazione dell'autentica non c'e' piu' imposta di bollo;
- e' definitiva ed ha la stessa validita' del certificato o dell'atto che sostituisce
- e' utilizzabile solo nel rapporto con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi

Gli Uffici Comunali, ed in particolare l'Ufficio Anagrafe, sono a disposizione per ogni informazione e per fornire i modelli.